

VERBALE DI ESPERITA PROCEDURA EX ART. 47 L.428/90 ED ART. 15 CCNL

In data 23 settembre 2020, in Milano, via Fra Riccardo Pampuri n.13, presso gli Uffici di Eurovita S.p.A. si sono incontrate:

- Eurovita S.p.A.
- Pramerica Life S.p.A.
- Eurovita Holding S.p.A.

con

- FIRST- CISL,
- FISAC-CGIL,
- FNA,
- SNFIA,
- UILCA,

al fine di esperire le procedure previste dall'art.47, L.428/90 e dall'art. 15 del CCNL vigente.

Premesso che:

- in data 8 settembre 2020 le due Compagnie sopra menzionate comunicavano congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali interessate la propria volontà di procedere alla fusione mediante incorporazione della Pramerica Life S.p.A. nella Eurovita S.p.A.;
- tale comunicazione veniva sottoscritta, esclusivamente ai fini di quanto previsto dall'Art.15 CCNL ANIA (Disciplina dei rapporti tra le Imprese di Assicurazione e il Personale non dirigente), anche dalla Eurovita Holding S.p.A. nella qualità di Capogruppo;
- nella stessa data dell'8 settembre le OO.SS. sopra citate richiedevano unitariamente l'esame congiunto, dando disponibilità per l'avvio dello stesso per la data del 15 settembre;
- le Società riscontravano positivamente tale richiesta l'11 settembre 2020, convocando le OO.SS il 15 settembre 2020 per effettuare il confronto;
- le parti si sono incontrate il 15 settembre ed hanno proseguito il confronto il 21 settembre ed il 23 settembre 2020;
- nel corso degli incontri sono stati approfonditi i contenuti della comunicazione dell'8 settembre 2020;
- le Società nel confermare quanto contenuto nella lettera di avvio delle procedure hanno illustrato le ragioni dell'operazione di fusione, gli effetti sui rapporti di lavoro e dato visibilità sul modello organizzativo che si intende adottare a partire da Gennaio 2021;
- allo stato attuale i dipendenti di Pramerica interessati al trasferimento alla data del 31 dicembre sono 40 tra impegnati e funzionari;
- le OOSS hanno dato atto delle informazioni ricevute ed a fronte dell'assenza di impatti occupazionali e della dichiarazione delle Società circa l'applicazione delle norme collettive aziendali, hanno evidenziato l'opportunità di concludere il confronto previsto dalle procedure per affrontare i temi di evoluzione organizzativa nell'ambito del normale confronto in sede aziendale.

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione e confronto, le parti convengono quanto segue.

1. Per effetto della Fusione la cui efficacia è prevista in data 31 dicembre 2020 - fermo restando il completamento con esito positivo della procedura di fusione in essere presso l'Autorità di Controllo - i dipendenti in forza presso la Società incorporata alla data del trasferimento passeranno alle dipendenze della Società incorporante senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, con conservazione dei diritti che ne derivano, applicazione del CCNL ANIA per quanto riguarda i diritti maturati ed in corso di maturazione, dell'anzianità maturata in Pramerica Life e dei patti individuali in essere. Ai rapporti di lavoro costituiti nell'incorporata antecedentemente al 7 marzo 2015, non trova applicazione il d.lgs. 23/2015. Con effetto dalla data di efficacia della fusione, nei termini previsti dalla legge, troverà applicazione per tutti i dipendenti il Contratto Integrativo Aziendale della Società incorporante.
2. Laddove organizzativamente necessario per un efficace inserimento delle persone nella nuova realtà aziendale, Eurovita darà corso a programmi di riqualificazione professionale con modalità analoghe a quelle previste al punto B) dell'Accordo del 16 luglio 2020 per il personale Eurovita, prevedendo la partecipazione alla commissione anche dei componenti delle RSA di Pramerica Life.
3. Resta inteso che nell'ambito delle normali relazioni sindacali, fino alla data della fusione, le parti si impegnano ad effettuare "tavoli congiunti" con la partecipazione dei componenti RR.SS.AA. di Eurovita S.p.A. e di Pramerica life S.p.A.
4. Viene inoltre confermato che all'atto della cessione non sono previste ulteriori misure sociali o economiche per i dipendenti delle due Compagnie interessate.
5. Con riferimento alle risorse che hanno operato presso Eurovita con contratto di somministrazione nel corso del 2020, qualora nel futuro la società ravvisasse la necessità organizzativa di inserimenti su attività da loro svolte, le RR.SS.AA. raccomandano di privilegiare gli interessati al fine di una stabilizzazione del rapporto in Eurovita.

Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente verbale si intendono pertanto esperite le procedure di cui all'art.47 L428/90 ss.mm.ii. ed art.15 CCNL.

Eurovita S.p.A.

FIRST-ÇISL

Pramerica Life S.p.A.

FISAC - CGIL

Eurovita Holding S.p.A.

F.N.A.

SNFIA

UILCA